



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DE PRIAMO, SALLEMI, IANNONE, PETRENGA, GELMETTI, CASTELLI, MARCHESCHI, RASTRELLI, ROSA, SCURRIA, SIGISMONDI, MENNUNI, FAROLFI, DE CARLO, SPINELLI, SILVESTRONI, LISEI e TUBETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 DICEMBRE 2022

Istituzione della Giornata nazionale dei figli d’Italia

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende valorizzare il ruolo dei figli nel contesto familiare e più in generale nella società. Nel nostro ordinamento sono celebrate la festa dei papà, delle mamme e dei nonni mentre alcun formale riconoscimento è attribuito ai figli. Il presente disegno di legge intende, quindi, colmare una lacuna dell'ordinamento, prevedendo, da una parte, l'istituzione di una Giornata nazionale per celebrare la festa dei figli d'Italia, individuata nel giorno 15 giugno di ciascun anno e, dall'altra, il riconoscimento di un premio alle dieci azioni, valutate particolarmente meritevoli, intraprese dai figli in favore della famiglia o della collettività.

L'articolo 1 individua le finalità del disegno di legge che intende valorizzare il contributo fornito dai figli in ambito familiare e nella società.

L'articolo 2 istituisce la Giornata nazionale dei figli d'Italia, la cui celebrazione è fissata nel giorno 15 giugno di ciascun anno. In tale occasione, le regioni, le pro-

vince ed i comuni possono promuovere specifici eventi celebrativi sul tema e analoghe iniziative culturali possono essere intraprese dalle istituzioni scolastiche.

L'articolo 3 prevede l'istituzione del « Premio nazionale dei figli d'Italia » che, nel corso dell'anno, è attribuito ai figli che si siano distinti per aver compiuto azioni particolarmente meritorie all'interno della loro famiglia ovvero in ambito sociale ed in favore della collettività e, a tal fine, disciplina le modalità per l'attribuzione del premio che sarà conferito dal Presidente della Repubblica alle dieci azioni meritorie individuate da una apposita commissione, nominata con decreto, cui è attribuito il compito di stilare la relativa graduatoria. Il premio conferito prevede, inoltre, l'attribuzione di una borsa di studio o di altro riconoscimento economico volto a sostenere la formazione culturale.

L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica riconosce l'importanza del ruolo dei figli e a tal fine promuove iniziative e misure volte a valorizzare il loro contributo nell'ambito familiare e nella società, in conformità alle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

(Istituzione della Giornata nazionale dei figli d'Italia)

1. È istituita la Giornata nazionale dei figli d'Italia quale momento per celebrare l'importanza della figura dei figli all'interno della famiglia e della società, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1.

2. La Giornata dei figli d'Italia di cui al comma 1 della presente legge ricorre il giorno 15 del mese di giugno di ogni anno e non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. In occasione della Giornata dei figli d'Italia le regioni, le province e i comuni possono promuovere iniziative ed eventi celebrativi volti a valorizzare la figura dei figli ed il loro contributo in ambito familiare e nella società.

4. Le istituzioni scolastiche, pubbliche e private, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative culturali volte ad approfondire le tematiche sottese al ruolo dei figli nell'ambito familiare e più in generale nella società.

Art. 3.

*(Istituzione del Premio nazionale
dei figli d'Italia)*

1. È istituito il « Premio nazionale dei figli d'Italia » in favore dei figli che, nel corso dell'anno, si siano distinti per aver compiuto azioni particolarmente meritorie all'interno della loro famiglia ovvero in ambito sociale ed in favore della collettività.

2. Il Premio di cui al comma 1 consiste nell'attribuzione di una borsa di studio o di altro riconoscimento economico di carattere formativo in favore dei figli collocati nelle prime dieci posizioni di merito della graduatoria di cui al comma 4.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono approvate le modalità per l'attribuzione del Premio previsto dal presente articolo.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono disciplinate le modalità per la nomina di una commissione tecnica, i cui componenti vi partecipano a titolo gratuito, con il compito di valutare le dieci azioni compiute dai figli meritevoli di essere premiate per l'anno in corso e di deliberare la relativa graduatoria di merito.

5. Il Premio di cui al comma 1 è conferito ogni anno dal Presidente della Repubblica ai soggetti ritenuti meritevoli sulla base della graduatoria stilata dalla commissione tecnica di cui al comma 4 e approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge, pari ad

euro 200.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per anno 2023.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00